



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

1

/2026

**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore responsabile

Sabrina Breschi

Indirizzo e programmazione

Alfredo Ferrante, Luca Giacomelli, Raffaella Pregliasco

Coordinamento esecutivo

Luca Giacomelli, Anna Maria Maccelli, Carla Mura

Hanno contribuito a questo numero

Cristiana Carletti, Ilaria Lotti, Tessa Onida

Reperimento e selezione della documentazione

ambito giuridico

Carla Mura (coordinamento), Federica De Miglio

ambito bibliografico

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Enrico Bartolini, Donata Bianchi, Cristina Calvanelli,

Serena Franchi, Carla Mura

Realizzazione editoriale

Aurora Siliberto

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

1 /2026

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA e ADOLESCENZA

Periodico trimestrale registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 6225 del 9/7/2025

La pubblicazione rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta fra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 26 marzo 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 195 della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

Rassegna nazionale infanzia e adolescenza

La **Rassegna nazionale infanzia e adolescenza** è un trimestrale online di novità giuridiche e bibliografiche sull'infanzia e l'adolescenza. La Rassegna è realizzata nell'ambito delle attività di promozione e diffusione dei diritti delle persone di minore età, svolte dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La *Rassegna nazionale* è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Focus tematici:** contiene contributi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico. I Focus si distinguono in due tipologie: gli inquadramenti normativi, che introducono il lettore a un tema specifico fornendo le principali informazioni sulla sua disciplina; gli approfondimenti giuridici, che trattano norme o altri atti in maniera analitica contestualizzandoli nel più ampio quadro normativo di riferimento;
- **Questioni di attualità:** contiene contributi su specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei bambini e dei ragazzi attraverso l'analisi della giurisprudenza più rilevante alla luce dell'attuale dibattito in materia;
- **Normativa e giurisprudenza:** contiene le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia, adolescenza e famiglie. La normativa riporta una selezione di atti di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. La giurisprudenza riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane, europee e internazionali;
- **Spunti dalla letteratura:** selezione della più recente produzione di monografie, articoli e letteratura grigia di ambito nazionale e internazionale, relativa a studi e ricerche sui temi di interesse; le segnalazioni bibliografiche sono elencate in ordine di autore e titolo e sono corredate di abstract.

Cliccando su **download** è possibile scaricare il testo integrale delle norme e dei documenti bibliografici, se liberamente accessibili.

Cliccando su **Catalogo** si accede al catalogo della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla documentazione segnalata. Le pubblicazioni presentate sono possedute dalla biblioteca e possono essere chieste in prestito (tel. 055-2037363; biblioteca@istitutodeglinnocenti.it).

In questo numero si parlerà del benessere psichico nei minorenni, della tutela dei minorenni online e della genitorialità in seguito alla sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale.

INDICE

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Generazioni fragili: la tutela del benessere psichico a partire dall'art. 24 della Convenzione

di Ilaria Lotti

Approfondimenti giuridici

Gli interventi del 2025 per la tutela dei minorenni online: dall'*age verification* al *parental control*

di Cristiana Carletti

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Il riconoscimento diretto della genitorialità intenzionale.

Un'analisi del quadro giurisprudenziale alla luce della sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale

di Tessa Onida

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa

Giurisprudenza

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Ambito nazionale

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Generazioni fragili: la tutela del benessere psichico a partire dall'art. 24 della Convenzione

Ilaria Lotti

Il benessere psichico dei bambini, delle bambine e degli adolescenti rappresenta una delle principali sfide giuridiche, sociali e istituzionali del nostro tempo. L'infanzia e l'adolescenza sono fasi cruciali dello sviluppo, caratterizzate da profondi cambiamenti emotivi, cognitivi e relazionali, che rendono i soggetti di minore età particolarmente vulnerabili ai fattori di rischio per la salute mentale.

Negli ultimi anni, tali fragilità sono state ulteriormente accentuate dall'impatto della pandemia da Covid-19, dall'intensificazione della dimensione digitale e dall'emergere di nuove forme di isolamento e pressione sociale. La tutela del benessere psichico non può essere ricondotta alla sola prevenzione o cura del disagio mentale, ma deve essere intesa come promozione attiva delle condizioni che consentono uno sviluppo equilibrato della persona. In questa prospettiva, assumono rilievo centrale le competenze emotive e relazionali, le cosiddette *life skills*, la capacità di gestire le emozioni, di affrontare i cambiamenti e di costruire relazioni positive all'interno dei contesti di vita quotidiana. Famiglia, scuola, servizi sanitari e comunità territoriali sono chiamati a concorrere in modo integrato alla costruzione di ambienti favorevoli al benessere psicologico dei minori di età.

Il fondamento giuridico di tale tutela si rinviene, innanzitutto, nell'*articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176*.

Tale disposizione riconosce il diritto del minore di età al godimento del più alto standard possibile di salute, includendo espressamente la dimensione mentale, e impone agli Stati l'obbligo di garantire l'accesso a servizi sanitari adeguati e di adottare misure idonee a promuovere il benessere psichico sin dalla prima età.

Questo principio è stato progressivamente rafforzato a livello internazionale dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) che ha adottato, con la risoluzione 21 ottobre 2015, A/RES/70/1, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano d'azione per migliorare la vita delle persone e del pianeta. L'Agenda si articola in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) che coprono un'ampia gamma di questioni interconnesse, dalla povertà alla salute, dall'istruzione all'ambiente.

Nel 2021 il Comitato ONU per i diritti umani ha adottato la *risoluzione 1° luglio 2020, A/HRC/RES/43/13* sulla salute mentale e diritti umani con la quale si intende promuovere un cambiamento di paradigma nella salute mentale e adoperarsi affinché, a livello globale, vengano adottate, attuate, aggiornate, rafforzate o monitorate, a seconda dei casi, le leggi, le politiche e le pratiche esistenti in materia. Nel dicembre 2022 l'OMS e l'UNICEF hanno pubblicato il *Joint programme on mental health and psychosocial well-being and development of children and adolescents*, con il quale sulla base delle rispettive competenze ed

esperienze, lavorano insieme per accelerare le azioni in favore della salute mentale e del benessere e dello sviluppo psicosociale di bambini, bambine e di ragazzi e ragazze. Sul piano internazionale è di interesse anche il Report *Mental health and well-being of children and young adults* del Comitato per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile del Consiglio d'Europa, pubblicato in *Provisional version* nel 2023 dove si raccomanda agli Stati di costruire sistemi sanitari nazionali forti e di diffondere la conoscenza dell'importanza della salute mentale in tutti i Paesi, di agire per affrontare ulteriori fattori che influiscono sulla salute mentale e sul benessere dei bambini, delle bambine e dei ragazzi, delle ragazze e di adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelarli, anche in caso di un'emergenza sanitaria pubblica o di un periodo di confinamento.

In ultimo, nel 2025, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), in collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), ha lanciato nuove linee guida fondamentali per la trasformazione dei sistemi di salute mentale, intitolate *Guidance on Mental Health Policy and Service Delivery: A Rights-Based Approach*. Queste linee guida mirano a superare i modelli istituzionali basati sulla coercizione, promuovendo un approccio olistico, comunitario e rispettoso dei diritti umani.

Sul piano europeo, l'Unione europea ha adottato un approccio sempre più trasversale alla salute mentale, integrandola nelle politiche sanitarie, educative, sociali e digitali. Il Programma UE per la salute (EU4Health) 2021-2027, la Strategia dell'UE sui diritti dei minorenni e la Garanzia europea per l'infanzia costituiscono i principali strumenti di riferimento, riconoscendo l'accesso ai servizi di salute mentale come diritto fondamentale dei bambini e degli adolescenti.

Il regolamento 24 marzo 2021, 2021/522, istituisce un programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute per il periodo 2021-2027 (Programma UE per la salute, EU4Health) e abroga il regolamento UE 11 marzo 2014, n. 282. Il programma mira a creare una maggiore efficienza e un valore aggiunto per il raggiungimento di obiettivi che non potrebbero essere conseguiti tramite le azioni intraprese unicamente a livello nazionale e, in tal senso, sostiene e integra le politiche nazionali al fine di promuovere e migliorare la salute nei diversi Stati membri, garantendone la tutela in tutte le politiche e attività dell'UE in linea con l'approccio *One health*.

Sul tema è importante richiamare anche la recente Strategia dell'UE sui diritti dei minori di età, contenuta nella *comunicazione 24 marzo 2021, COM/2021/142 final*, nella quale la salute sia fisica che mentale di bambini, bambine e ragazzi, ragazze è uno dei temi centrali. Il Consiglio dell'UE, inoltre, ha adottato la *raccomandazione 14 giugno 2021, n. 9106/21* che istituisce una garanzia europea per l'infanzia.

L'obiettivo della raccomandazione è prevenire e combattere l'esclusione sociale dei minorenni che si trovano in situazioni di difficoltà e bisogno, garantendo l'accesso a una serie di servizi fondamentali, tra cui quello alla salute, con un'attenzione specifica alla salute mentale.

La Commissione europea ha, inoltre, adottato la *comunicazione 7 giugno 2023, COM(2023) 298 final*, con un approccio globale alla salute mentale che mira a sostenere e aiutare gli Stati membri e gli operatori del settore affinché intervengano in maniera rapida per affrontare le sfide in questo campo.

Il nuovo approccio riconosce che la salute mentale non riguarda soltanto la salute, ma interessa notevolmente anche ambiti, come l'istruzione, la digitalizzazione, l'occupazione, la ricerca, lo sviluppo urbano, l'ambiente e il clima, con una attenzione particolare alle fasce della popolazione maggiormente vulnerabili come quella dei bambini, delle bambine e dei ragazzi, delle ragazze che vivono, tra le altre cose, una grande pressione mentale derivante dalla sfera digitale e dai social media che hanno esacerbato i livelli già problematici di salute mentale. In ultimo le Conclusioni adottate a giugno 2025, del Consiglio UE, per proteggere la salute mentale di bambini e adolescenti nell'era digitale, definendo un dovere tutelarli dai rischi online.

Le misure puntano a creare un ambiente digitale più sicuro, sano e adeguato all'età, rafforzando la resilienza, l'alfabetizzazione mediatica e contrastando la disinformazione. Queste conclusioni si inseriscono in un contesto più ampio di transizione digitale europea (Digital Decade 2030) e mirano a proteggere le giovani generazioni, garantendo il loro benessere in un ambiente online in costante evoluzione.

Nel contesto nazionale, la tutela del benessere psichico dei minori di età si inserisce nel più ampio diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 approvato il 6 agosto 2020 con l'*intesa 127/CSR* della Conferenza Stato-Regioni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale, promuovendo un approccio *life course* e valorizzando la prevenzione precoce. Il Piano mira a garantire sia la salute individuale e collettiva che la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso azioni il più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità.

Più in particolare, nel testo vi è una serie di strategie specifiche mirate a promuovere il benessere mentale nei giovani in generale. Lo scopo è altresì quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che vanno a impattare sul benessere fisico e mentale delle persone, in particolar modo di quelle più vulnerabili tra cui i bambini, le bambine e i ragazzi, le ragazze e sullo sviluppo delle società, affrontando il contrasto alle disuguaglianze

relative alla salute come una priorità trasversale a tutti gli obiettivi. Nel Piano si sottolinea la necessità di elaborare un intervento specifico per l'area infanzia e adolescenza che richiede una differenziazione dei percorsi di assistenza rispetto all'età adulta, individuando otto obiettivi specifici per garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) per i disturbi neuropsichici in infanzia e adolescenza tra i quali merita segnalare: la creazione di una rete regionale integrata e completa di servizi per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva; la definizione di percorsi di transizione verso i servizi per l'età adulta; l'intervento tempestivo e integrato nei disturbi psichici gravi all'esordio e nelle acuzie psichiatriche in adolescenza. Di grande rilievo è l'istituzione, con il *decreto 26 gennaio 2021* del sottosegretario di Stato alla salute, del Tavolo nazionale sulla salute mentale, il cui scopo è quello di migliorare la qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età, e i loro familiari, attraverso una verifica della loro appropriatezza e congruenza, in collaborazione con le istituzioni, gli enti preposti, le società scientifiche, le agenzie regolatrici, le associazioni dei familiari, del volontariato e del terzo settore.

Specificata attenzione verrà dedicata al benessere psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza che si intende ulteriormente rinforzare per portare gli interventi in materia a un livello integrato e di sistema. Inoltre, il *Piano di azione nazionale dipendenze 2022-2025 (PAND)* e il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023* nei quali la dimensione psicologica è legata al benessere mentale delle persone, con un'attenzione specifica in alcuni punti dei piani alle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza, è sempre presente. La strategia di lungo termine trova la sua massima espressione nel *Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030*, che adotta il paradigma *One Health* e il modello bio-psico-sociale.

Questo approccio riconosce come la salute mentale dipenda da una complessa interazione tra fattori clinici, sociali e ambientali, rispondendo a sfide emergenti quali l'ansia post-pandemica e le dipendenze digitali.

Per rendere operativo il Piano, sono stati stanziati 255 milioni di euro per il triennio 2026-2028, con la previsione di un fondo strutturale di 30 milioni annui dal 2029; significativamente, il 30% di tali risorse è vincolato esclusivamente alla prevenzione, con l'obiettivo di intercettare precocemente il disagio.

Perno di questa trasformazione territoriale è lo psicologo di assistenza primaria, operante nelle Case di Comunità (CdC) per garantire un primo filtro diagnostico e una stretta collaborazione con pediatri e medici di base.

Tale figura è essenziale per rispondere al drastico aumento del

malessere giovanile, testimoniato dal decuplicarsi degli accessi al pronto soccorso per autolesionismo nell'ultimo decennio e per gestire le nuove forme di isolamento legate a smartphone e gioco online. Il Piano prevede inoltre percorsi di transizione più fluidi verso l'età adulta, assicurando la continuità assistenziale nel delicato passaggio alla maturità. In definitiva, investire oggi nella salute mentale delle nuove generazioni significa adempiere a un dovere costituzionale e, al contempo, gettare le basi per una società più resiliente e inclusiva. In ultimo, anche il *6° Piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2024-2026)* parte dal presupposto che il benessere psichico non sia un lusso, ma un diritto fondamentale.

Il Piano promuove una cultura in cui chiedere aiuto psicologico sia normale quanto andare dal pediatra per una febbre, punta a garantire che i servizi di neuropsichiatria infantile e i consultori non siano solo "eccellenze sulla carta", ma realtà accessibili e tempestive su tutto il territorio nazionale. Il Piano organizza gli interventi su tre livelli principali: prevenzione e intervento precoce, l'obiettivo è intercettare il disagio prima che diventi patologia con il rafforzamento dei "punti luce" e degli spazi di ascolto nei contesti dove i ragazzi passano il tempo. La scuola come *hub* di salute non è solo il luogo dell'apprendimento, ma il primo presidio sanitario e sociale.

Il Piano prevede inoltre il consolidamento della figura dello psicologo scolastico e programmi di *Social and Emotional Learning (SEL)* per insegnare ai ragazzi a gestire le emozioni. Il supporto alla genitorialità per proteggere i figli, bisogna sostenere i genitori, prevedendo percorsi di accompagnamento per le famiglie in situazioni di vulnerabilità o povertà educativa.

Il Piano 2024-2026 dedica un'attenzione specifica all'impatto della tecnologia; le "generazioni fragili" vivono una dimensione ibrida (*on-life*) che può generare ansia da prestazione, cyberbullismo e isolamento. L'educazione ai media: non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti, per colmare il *gap* generazionale nella gestione dei rischi online.

La tutela contro l'iperconnessione: azioni mirate a contrastare i disturbi legati alla dipendenza da internet e ai nuovi disturbi alimentari veicolati dai social. L'informazione e la prevenzione coinvolgono non solo i minori, ma anche le famiglie sui rischi legati alle dipendenze (sostanze, gioco d'azzardo, digitale) che minano l'equilibrio psichico. Concludendo, il Piano 2025 risponde alla fragilità generazionale spostando il baricentro dalla cura della patologia alla promozione del benessere.

Approfondimento giuridico

Gli interventi del 2025 per la tutela dei minorenni online: dall'*age verification* al *parental control*

Cristiana Carletti

Alcune considerazioni introduttive sulle definizioni di *age verification* e *parental control*

Nel 2025 la tutela dei minorenni nell'ambiente digitale si è consolidata come uno degli assi portanti della regolazione dei servizi online, ponendosi al crocevia tra protezione dei diritti fondamentali, disciplina del mercato digitale e responsabilizzazione degli intermediari tecnologici.

Il sistema italiano, pur mantenendo specificità legate alla propria tradizione costituzionale e regolatoria, si colloca in un quadro sovranazionale fortemente orientato dall'azione dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, i cui strumenti normativi di portata vincolante non hanno inciso in modo determinante sull'evoluzione delle politiche pubbliche e delle soluzioni giuridiche adottate a livello nazionale.

In questo contesto, gli interventi del 2025 segnano un passaggio da un approccio prevalentemente educativo e familiare alla protezione dei minori online verso un modello più strutturato, fondato sull'integrazione tra *age verification*, sistemi di *parental control* e obblighi di progettazione responsabile in capo alle piattaforme digitali gestite in via principale da attori privati.

La tutela dei minorenni online negli ordinamenti democratici contemporanei – e nello spazio giuridico europeo sovranazionale in senso lato – non è solo una questione tecnica ma deve essere inquadrata in una prospettiva normativa: i minorenni, per la loro condizione evolutiva e per l'uso sempre più intensivo delle tecnologie digitali, sono riconosciuti come soggetti che necessitano di protezioni specifiche nei confronti di rischi quali esposizione a contenuti dannosi, pratiche manipolative o trattamento inadeguato dei loro dati personali.

Il diritto europeo e nazionale contempla tale tutela in riferimento ai diritti fondamentali della persona e alla protezione dei dati, prevedendo obblighi per i gestori delle piattaforme digitali e strumenti per coloro ai quali è attribuita la responsabilità genitoriale o tutelare, affinché i minorenni possano fruire dell'ambiente digitale in condizioni di sicurezza, dignità e rispetto della loro autonomia in relazione al graduale percorso di crescita e relazione interpersonale, quand'anche virtuale.

Nel contesto di questo quadro normativo multi-livello, la verifica dell'età (*age verification*) è giuridicamente intesa come l'insieme di misure tecniche, organizzative e procedurali mediante le quali un operatore di servizi digitali accerta, con un livello di affidabilità commisurato allo scopo, l'età anagrafica di un utente prima di consentire o negare l'accesso a contenuti, prodotti o servizi la cui fruizione è subordinata a specifici limiti di età secondo la legge o regolamenti applicabili (per esempio contenuti pornografici, gioco d'azzardo, prodotti alcolici o piattaforme con limiti anagrafici).

All'interno dello stesso quadro normativo, il controllo parentale (*parental control*) è definito nel linguaggio giuridico come l'insieme degli strumenti, configurazioni e funzionalità che consentono ai genitori o ai titolari della responsabilità genitoriale di esercitare la loro funzione di vigilanza e di protezione nei confronti dei minorenni, tramite la gestione, limitazione o supervisione dell'accesso a contenuti, servizi o funzioni digitali in condizioni compatibili con l'età e con gli interessi degli stessi minorenni, nel rispetto dei loro diritti fondamentali (inclusi privacy, dignità e sviluppo personale).

Il *parental control* si fonda, sul piano normativo, sia sui principi generali di tutela del minorenne presenti nel diritto nazionale (come quelli riconosciuti dal codice civile italiano nell'ambito della responsabilità genitoriale) sia sulle previsioni europee che richiedono ai gestori delle piattaforme digitali di prevedere strumenti idonei per proteggere gli utenti più giovani e consentire agli adulti responsabili di esercitare funzioni di monitoraggio in modo efficace e proporzionato.

Il quadro normativo e programmatico europeo

Per una ricostruzione complessiva del quadro normativo europeo in materia, la base giuridica è rappresentata dal diritto primario dell'Unione europea, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* – DSA) e al regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), la cui disciplina deve essere considerata in una prospettiva di complementarità: il primo interviene in modo mirato sull'organizzazione e sulle responsabilità dei servizi digitali, imponendo obblighi di protezione rafforzata per i minorenni nell'accesso e nell'uso delle piattaforme online; il secondo ha a oggetto il trattamento dei dati personali, ponendo regole specifiche quando gli interessati sono minorenni.

Il Regolamento (UE) 2022/2065 costituisce il fulcro della disciplina europea in materia di servizi digitali e introduce una tutela rafforzata dei minorenni in quanto categoria particolarmente vulnerabile. In modo specifico, il *Digital Services Act* affronta la tutela dei minorenni nelle loro attività online da una prospettiva diversa e più direttamente operativa, concentrandosi sugli obblighi dei fornitori di servizi intermediari e, in particolare, delle piattaforme online.

L'articolo 28 del DSA stabilisce che i prestatori di servizi accessibili ai minorenni devono adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della loro sicurezza, della loro privacy e della loro protezione.

In questo contesto, l'*age verification* assume una dimensione più esplicita rispetto al GDPR, poiché la verifica o la stima dell'età degli utenti diventa uno degli strumenti attraverso cui le piattaforme

possono prevenire l'accesso dei minorenni a contenuti inappropriati o comunque ridurre i rischi sistemici cui essi sono esposti.

Il DSA, coerentemente con l'approccio basato sul rischio che caratterizza l'intero Regolamento, non impone un modello unico di verifica dell'età, ma richiede che le soluzioni adottate siano efficaci rispetto alla finalità di protezione e rispettose dei diritti fondamentali, in particolare della protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il *parental control*, il DSA rafforza il ruolo degli strumenti di controllo e gestione messi a disposizione degli utenti prevedendo che le piattaforme integrino meccanismi che consentano di adattare l'esperienza online alle esigenze di tutela dei minorenni.

Ciò include, in termini giuridici, la possibilità per i genitori o per chi esercita la responsabilità genitoriale di limitare l'accesso a determinati contenuti, di gestire le impostazioni di visibilità e di ridurre l'esposizione a pratiche potenzialmente dannose come la profilazione o la pubblicità mirata. In questo senso, il controllo parentale non è più solo una prerogativa familiare o educativa, ma diventa anche un obbligo organizzativo in capo ai fornitori di servizi digitali, chiamati a progettare le loro piattaforme in modo tale da rendere effettiva la protezione dei minorenni.

Con riferimento al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la tutela dei minorenni si fonda sul presupposto che siano una categoria di interessati particolarmente vulnerabile, come riconosciuto espressamente nei considerando 38 e 58. In tale prospettiva, l'articolo 8 introduce una disciplina specifica per il trattamento dei dati personali dei minorenni nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, stabilendo che, al di sotto di una certa soglia di età (ad esempio compresa tra i 13 e i 16 anni, come per il caso italiano), il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Da questa previsione discende, sul piano pratico e giuridico, la necessità per il fornitore del servizio di adottare meccanismi idonei a verificare l'età dell'utente e, se del caso, l'esistenza e la validità del consenso genitoriale.

Il GDPR non impone una specifica tecnologia di *age verification*, ma richiede che le misure adottate siano ragionevoli, proporzionate e coerenti con i principi di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25). In questo senso, la verifica dell'età emerge come uno strumento funzionale alla liceità del trattamento e deve essere calibrata in modo da non comportare un trattamento eccessivo o invasivo di dati personali. Sempre nel GDPR, il tema del *parental control* non è disciplinato come categoria tecnica autonoma, ma trova il suo fondamento giuridico nel

ruolo attribuito ai titolari della responsabilità genitoriale, i quali sono chiamati a esercitare i diritti del minore e a prestare il consenso in sua vece quando richiesto. Il controllo parentale si inserisce quindi nel sistema del Regolamento come espressione del potere di rappresentanza e di protezione del minore, da esercitarsi nel rispetto dell'interesse superiore di quest'ultimo e tenendo conto della sua autonomia progressiva, principio che permea l'intero impianto della normativa europea sulla protezione dei dati.

In parallelo rispetto al quadro normativo sopra delineato, gli strumenti programmatici dell'Unione europea hanno rafforzato la dimensione strategica della tutela dei minorenni nello spazio digitale.

La Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+), aggiornata e rilanciata nel ciclo 2024-2025, promuove un approccio integrato che combina protezione, emancipazione e partecipazione dei minori, sottolineando come le misure di controllo debbano essere accompagnate da alfabetizzazione digitale e da un design delle piattaforme digitali rispettoso dell'età.

Con riferimento all'*age verification*, la Strategia BIK+ riconosce esplicitamente la necessità di disporre di strumenti affidabili di accertamento o stima dell'età per impedire ai minorenni l'accesso a contenuti e servizi inadatti, come quelli a carattere pornografico o potenzialmente dannoso.

Al contempo la Strategia sottolinea che tali strumenti devono essere sviluppati e implementati nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della protezione dei dati personali e della privacy, evitando soluzioni invasive o sproporzionate.

In questo contesto, la verifica dell'età è concepita come parte di un più ampio sistema di "*age assurance*", che può includere diversi livelli di garanzia e che deve essere coerente con i principi del GDPR, in particolare la minimizzazione dei dati e la protezione dei minorenni come soggetti vulnerabili.

La Strategia non impone obblighi giuridici diretti bensì orienta l'azione regolatoria e tecnica verso modelli di *age verification* interoperabili, affidabili e rispettosi dei diritti, anticipando e accompagnando l'attuazione del DSA.

Per quanto riguarda il *parental control*, la Strategia BIK+ attribuisce un ruolo centrale alla responsabilità genitoriale, intesa non solo come funzione di sorveglianza, ma come accompagnamento educativo del minore nell'esperienza digitale. Il controllo parentale è presentato come uno strumento che deve essere facilmente accessibile, comprensibile e configurabile, in modo da consentire ai genitori di adattare l'ambiente digitale alle esigenze specifiche del minore, tenendo conto della sua età e della sua crescente autonomia.

Al tempo stesso, la Strategia insiste sul fatto che tali strumenti non devono comprimere in modo eccessivo i diritti del minore, né sostituirsi al dialogo e all'educazione digitale, ma piuttosto supportarli. In questa prospettiva, come già richiamato, il *parental control* diventa un elemento strutturale del design delle piattaforme e dei servizi, che sono chiamati a integrare impostazioni di sicurezza adeguate all'età come configurazione predefinita.

Un ulteriore aspetto qualificante della Strategia BIK+ è l'integrazione tra strumenti tecnici e *governance* multilivello.

Nel documento, infatti, *age verification* e *parental control* sono strettamente correlati a iniziative e attività di alfabetizzazione digitale, compilazione di codici di condotta, cooperazione tra autorità pubbliche e operatori privati, assicurando sempre la partecipazione attiva dei minorenni nei processi decisionali che li riguardano.

Ciò rafforza l'idea che la tutela dei minorenni online non possa essere affidata esclusivamente a soluzioni tecnologiche o a obblighi giuridici isolati, ma richieda un ecosistema normativo e culturale coerente.

Analogamente, il Piano d'azione europeo sui diritti dei minorenni, letto alla luce dell'Agenda strategica dell'Unione europea 2024-2029, riconosce esplicitamente la sicurezza online come dimensione essenziale anche per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, collegandola alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 7, 8 e 24.

Accanto al sistema intergovernativo unionale, un ruolo significativo è svolto dal Consiglio d'Europa, la cui azione si fonda su una concezione dei diritti digitali dei minorenni come proiezione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Lanzarote.

Quest'ultima è stata negoziata per delineare una disciplina compiuta con l'obiettivo di prevenire e contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, imponendo agli Stati parti non solo di reprimere i reati, ma anche di adottare misure preventive efficaci, soprattutto nei contesti in cui i minorenni sono maggiormente esposti a rischi, come l'ambiente digitale. In questo quadro, la protezione dei minorenni online diventa una responsabilità giuridica e sociale che richiede strumenti concreti e coerenti con l'evoluzione tecnologica.

L'*age verification* si inserisce direttamente in questa prospettiva come meccanismo volto a impedire l'accesso dei minorenni a contenuti e servizi inappropriati o potenzialmente dannosi. Verificare l'età degli utenti non è solo una misura tecnica, ma una forma di attuazione pratica dei principi della Convenzione di Lanzarote, poiché riduce il rischio di esposizione precoce a contenuti sessuali e limita le occasioni di contatto tra minorenni e adulti che potrebbero avere intenti abusivi.

Se l'*age verification* opera sul piano dell'accesso, il controllo parentale rafforza la tutela sul piano educativo e relazionale, consentendo ai genitori di accompagnare i figli nell'uso consapevole delle tecnologie digitali.

La Convenzione di Lanzarote, infatti, non si limita a prescrivere obblighi per gli Stati parti ma promuove anche la responsabilizzazione degli adulti di riferimento, riconoscendo l'importanza della famiglia nella prevenzione degli abusi giacché i sistemi di *parental control* permettono di monitorare, limitare e orientare la fruizione dei contenuti, creando un ambiente digitale più sicuro e adeguato all'età del minore.

Le raccomandazioni del Comitato dei ministri sulla protezione dei diritti dei bambini nell'ambiente digitale, nonché la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia 2022-2027, insistono sul principio dell'autonomia progressiva del minore di età, imponendo agli Stati membri di adottare misure che proteggano i minorenni senza comprimere indebitamente la loro libertà di espressione e il diritto all'informazione, garantiti dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la protezione dei minorenni costituisce uno scopo legittimo per limitare taluni diritti, purché tali limitazioni siano previste dalla legge e proporzionate, come affermato, tra l'altro, nelle sentenze *K.U. c. Finlandia*, n. 2872/02 e *Delfi AS c. Estonia*, n. 64569/09, che hanno posto in evidenza la responsabilità degli intermediari nella prevenzione dei danni ai minori nello spazio digitale.

In questa prospettiva, gli strumenti di *parental control* sono concepiti non come meccanismi di sorveglianza generalizzata, ma come strumenti di accompagnamento e responsabilizzazione, da inserire in un ecosistema più ampio che comprenda educazione digitale, trasparenza algoritmica e accesso a rimedi effettivi.

La tutela dei minorenni online nel contesto legislativo italiano in conformità agli standard internazionali ed europei

Sul piano costituzionale, la disciplina italiana della tutela dei minorenni online si configura rispetto all'esigenza di temperare diversi valori e principi. L'articolo 31 della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e l'adolescenza favorendone lo sviluppo, mentre l'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero, che trova nel contesto digitale una delle sue principali modalità di esercizio.

Emerge, dunque, l'opportunità di un bilanciamento tra l'esigenza di protezione dei minorenni e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli altri utenti.

La giurisprudenza costituzionale e ordinaria, pur non essendosi ancora espressa in modo diretto sui nuovi sistemi di *age verification*, ha più volte affermato la necessità di affermare detto bilanciamento tra tutela dei minorenni e diritti fondamentali degli adulti, al fine di evitare che la protezione dei primi si traduca in una compressione sproporzionata dei diritti dei secondi o, in un'accezione più ampia, in una limitazione generalizzata dell'accesso alle informazioni.

Il posizionamento della giurisprudenza, quando riferito alla responsabilità genitoriale, ha agevolato una lettura dell'esercizio dei poteri di controllo assicurando che questo sia sempre proporzionato e orientato al superiore interesse del minore, principio che può essere trasposto, *mutatis mutandis*, nel contesto digitale.

Tale orientamento contribuisce a qualificare il *parental control* non come strumento di sorveglianza assoluta, ma come mezzo di accompagnamento educativo, coerente con l'evoluzione delle capacità del minore e con il principio dell'autonomia progressiva.

Accanto al parametro legislativo e giurisprudenziale di portata costituzionale, la legislazione italiana rimanda altresì al Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101: in esso, l'articolo 2-*quinquies* recepisce l'articolo 8 del GDPR, fissando a 14 anni l'età minima per il consenso al trattamento dei dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione.

Tale disposizione rappresenta un punto di riferimento essenziale per la regolazione dei servizi digitali rivolti ai minorenni, poiché individua una soglia di autonomia digitale che incide direttamente sulle modalità di accesso alle piattaforme e sulla necessità del consenso genitoriale.

A ciò si affianca il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208), che, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, rafforza gli obblighi di protezione dei minorenni in capo ai fornitori di servizi di media e alle piattaforme di condivisione video, prevedendo misure idonee a impedire la fruizione di contenuti nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Nel 2025 emerge con maggiore chiarezza nel contesto italiano un orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, che allerta sulla possibilità che i sistemi di *age verification* possano tradursi in forme di identificazione generalizzata degli utenti, pena la violazione dei diritti alla riservatezza e all'anonimato relativo, che costituiscono presupposti essenziali per l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero online.

Parimenti, si sta riflettendo sulla necessità di superare l'idea del *parental control* come mera opzione tecnica rimessa alla discrezionalità delle famiglie, per configurarlo invece come elemento strutturale dell'architettura dei servizi digitali.

In questo senso, le piattaforme digitali sono sempre più chiamate a integrare strumenti di controllo parentale accessibili, comprensibili e configurabili, in modo da consentire ai genitori di esercitare in modo informato e proporzionato la propria funzione educativa, senza sostituirsi integralmente all'autonomia del minore.

La dimensione propria del monitoraggio e controllo a opera delle Autorità di garanzia

Nel contesto operativo nazionale, in linea con gli standard normativi internazionali e in conformità alle misure legislative in vigore, un ruolo centrale è svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che ha adottato la delibera n. 96/25/CONS, recante le modalità tecniche e procedurali per la verifica dell'età degli utenti che accedono a contenuti potenzialmente dannosi, in attuazione del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e in coerenza con il *Digital Services Act*.

La delibera individua nell'*age verification* uno strumento necessario per prevenire l'accesso dei minorenni a contenuti inappropriati, prescrivendo soluzioni tecnologiche affidabili e interoperabili, basate sull'utilizzo di sistemi di identità digitale già presenti nell'ordinamento, quali SPID e Carta d'identità elettronica.

Tale scelta risponde all'esigenza di garantire certezza giuridica e affidabilità tecnica, evitando al contempo la creazione di nuovi sistemi di identificazione generalizzata.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha contribuito in modo decisivo alla definizione del quadro italiano, esprimendo pareri e orientamenti volti a garantire la compatibilità dei sistemi di *age verification* con i principi del GDPR.

In particolare, l'Autorità ha sottolineato la necessità di separare la verifica dell'età dall'identificazione dell'utente, al fine di evitare trattamenti eccedenti e potenzialmente lesivi dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. In tal senso, il principio di *privacy by design* e *by default* assume una funzione di limite strutturale all'azione regolatoria, imponendo soluzioni tecniche che riducano al minimo l'impatto sui diritti fondamentali degli utenti, minorenni inclusi.

Gli strumenti programmatici nazionali per un impatto di medio e lungo periodo ai fini della tutela dei minorenni online

Nella ricognizione domestica, accanto alle fonti normative e regolatorie, assumono rilievo gli strumenti programmatico-strategici adottati nel sistema italiano.

Il Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e le politiche educative promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito collocano la sicurezza online e l'educazione digitale tra gli obiettivi prioritari, riconoscendo che la tutela dei minorenni non può essere affidata esclusivamente a strumenti tecnici o repressivi.

Il Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2025-2027 è il principale documento di indirizzo delle politiche pubbliche italiane a favore dei minorenni, elaborato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e adottato con decreto presidenziale nel luglio 2025.

Il Piano non si concentra esclusivamente sul tema e sulle sfide dell'ambiente digitale ma affronta i bisogni evolutivi dei minorenni su tre grandi direttrici, ovvero genitorialità, educazione e salute, con l'obiettivo di promuovere il benessere e lo sviluppo armonico delle giovani generazioni e rafforzare le competenze dei genitori, inclusa l'alfabetizzazione digitale, che costituisce uno dei nodi tematici trasversali al tema educativo contemporaneo.

Qui la digitalizzazione è vista come una componente imprescindibile della vita dei minorenni e della famiglia, ponendo l'accento sulla prevenzione dei rischi (compresi quelli legati all'esposizione inappropriata ai contenuti online) e sulla capacità delle istituzioni di dotare genitori e minorenni di strumenti formativi e di protezione efficaci, in linea con un approccio integrato di tutela che includa aspetti educativi, psicologici e sociali.

In tale contesto, *age verification* e *parental control* non sono menzionati con etichette tecniche specifiche bensì rientrano implicitamente nelle azioni volte a favorire alfabetizzazione digitale e competenze di cittadinanza digitale, ossia un uso consapevole e protetto delle tecnologie da parte dei minorenni e degli adulti che li accompagnano, in coerenza con gli obiettivi di protezione e partecipazione giovanile previsti dal Piano stesso.

Il riferimento programmatico è alla capacità delle famiglie di gestire i rischi e le opportunità del digitale, valorizzando la relazione educativa e la responsabilità genitoriale, piuttosto che alla prescrizione di strumenti tecnici necessariamente predeterminati – che peraltro devono essere aggiornati in modo costante, in ragione della rapida evoluzione delle conoscenze tecnologiche e degli apparati digitali in uso.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il collegamento tra tutela dei minorenni e politiche pubbliche di carattere strategico. In Italia, la Strategia nazionale per la banda ultralarga, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le iniziative del Dipartimento per la trasformazione digitale hanno progressivamente integrato la dimensione della sicurezza e della protezione dei minorenni tra gli obiettivi della digitalizzazione, in linea con il principio di inclusività della transizione digitale.

La Strategia nazionale per la banda ultralarga 2023-2026 costituisce la cornice infrastrutturale con cui l'Italia intende colmare il divario digitale e garantire connessioni ad alta velocità sul territorio nazionale. Essa viene implementata anche attraverso i fondi del PNRR e mira a portare connettività a 1 Gbps in tutta la nazione, promuovendo un ecosistema digitale più inclusivo per famiglie e scuole.

Sebbene non contenga contenuti espliciti riguardo ad *age verification* o *parental control*, questo obiettivo di connettività diffusa ha un impatto indiretto sulla capacità di tutte le famiglie italiane di accedere a servizi digitali sicuri e formativi, nonché di fruire di strumenti di protezione digitale coerenti.

La banda ultralarga rappresenta quindi un prerequisito tecnologico che rende effettivi gli strumenti di sicurezza digitale e di fruizione educativa nei contesti familiari e scolastici.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare la sua componente dedicata alla transizione digitale e alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, investe nel potenziamento della digitalizzazione dei servizi scolastici, amministrativi e formativi, nonché nella diffusione di competenze digitali in ambito educativo e professionale. Gli investimenti in formazione digitale e nella modernizzazione delle scuole previsti nella programmazione attuativa del PNRR (come quello sulla "Didattica digitale integrata" che mira a formare il personale scolastico sui processi digitali), mostrano che la politica pubblica affronta trasversalmente le competenze digitali come un fattore che riduce il rischio di vulnerabilità dei giovani online e rafforza strumenti di prevenzione educativi rispetto all'uso di internet. In questo senso l'investimento nel PNRR sulle competenze digitali può contribuire indirettamente alla capacità delle famiglie e delle scuole di esercitare forme efficaci di *parental control* educativo e pedagogico, e alla sensibilizzazione verso strumenti come quelli di *age verification* quando e se previsti dalla normativa specifica o da regolamenti di settore.

Nel complesso, il sistema italiano del 2025 mostra una progressiva maturazione nella tutela dei minorenni online, caratterizzata dal rafforzamento degli strumenti di *age verification* e dalla valorizzazione del *parental control* come elemento strutturale della *governance* digitale. Tuttavia, tale evoluzione avviene all'interno di un equilibrio delicato, in cui la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza deve confrontarsi con la tutela delle libertà fondamentali e con il rischio di soluzioni tecnologiche eccessivamente invasive. La specificità italiana risiede proprio in questo tentativo di conciliare obblighi di protezione, garanzie costituzionali e principi di protezione dei dati personali, in un dialogo costante tra legislatore, autorità indipendenti, giurisdizione e impegni programmatici.

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Questioni di attualità

Il riconoscimento diretto della genitorialità intenzionale.

Un'analisi del quadro giurisprudenziale alla luce della sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale

Tessa Onida

Premessa

Il riconoscimento giuridico della genitorialità intenzionale costituisce uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto di famiglia contemporaneo, poiché coinvolge questioni di elevato rilievo costituzionale, etico e sociale, ponendo in tensione categorie giuridiche tradizionali e nuove forme di genitorialità emerse in seguito al progresso scientifico e alla trasformazione dei modelli familiari. La sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale si colloca in questo contesto e rappresenta – con tutta evidenza – “un passaggio” destinato a incidere significativamente sull’assetto del sistema della filiazione e sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone di minore età.

Storicamente nel diritto italiano, la disciplina della filiazione è stata essenzialmente fondata sul nesso biologico e sul dato del parto, come testimonia l’impianto normativo originario della filiazione contenuto nel codice civile, impianto che, peraltro, è stato confermato anche da alcuni recenti e importanti interventi del legislatore come quello avvenuto a opera della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno unificato lo stato giuridico dei figli, superando la distinzione tra filiazione legittima e naturale, ma senza incidere in modo diretto sul rapporto tra genitorialità e intenzionalità procreativa. Tema questo che è stato invece disciplinato dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 che ha introdotto una disciplina organica della procreazione medicalmente assistita ispirata, però, a una logica di contenimento delle tecniche riproduttive e ancorata a un modello familiare tradizionale (eterosessuale). Questa legge infatti – pur regolando l’accesso alle tecniche e gli effetti della procreazione medicalmente assistita (da ora in avanti PMA) sul piano della responsabilità genitoriale – non ha tuttavia affrontato in modo espresso il tema della genitorialità intenzionale né quello dello *status* del nato in contesti procreativi non riconducibili allo schema tracciato dalla legge. In particolare, essa non prevede alcuna disposizione che consenta il riconoscimento diretto del figlio da parte del genitore intenzionale (non biologico) quando la PMA sia stata realizzata da coppie omosessuali nei Paesi nei quali questa pratica è consentita, lasciando così irrisolti dei problemi di grande rilevanza pratica sia per gli operatori che per i diretti interessati. Questo vuoto normativo – aggravato dalla crescente mobilità internazionale delle persone e dalla legittimità, in molti ordinamenti stranieri, di forme di PMA aperte alle coppie dello stesso sesso – ha prodotto, nel tempo, un quadro di forte incertezza che ha richiesto l’intervento sia della Corte di Cassazione che della Corte costituzionale. Non poteva, infatti, essere ignorata dal vertice del nostro potere giurisdizionale e dal giudice delle leggi la necessità di sciogliere la tensione sempre più evidente tra la rigidità

del dato normativo interno¹ e la necessità di tutelare situazioni familiari di fatto esistenti soprattutto nell'ottica dell'interesse delle persone di minore età nate e inserite stabilmente in un contesto affettivo e familiare definito.

Ciò, evidentemente, per offrire delle direttive unitarie e soprattutto costituzionalmente orientate in particolare rispetto agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione che impongono una lettura del diritto di famiglia orientata alla tutela dei diritti inviolabili della persona, al principio di uguaglianza e alla protezione dell'infanzia².

Tema

La sentenza n. 68 del 2025 si colloca in questo contesto in quanto affronta approfonditamente il tema del riconoscimento diretto della genitorialità intenzionale, ossia la possibilità di attribuire lo *status* di genitore a colui (più correttamente, colei) che, pur non avendo un legame biologico con il minore, ha partecipato in modo consapevole e responsabile al progetto procreativo e ha assunto fin dall'origine il ruolo genitoriale.

Nel caso esaminato dalla Corte, la questione riguarda la madre intenzionale di un minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero – secondo una procedura vietata in Italia ma legittima nel Paese dove è stata praticata – da una coppia di donne cui era stata contestata la trascrizione dell'atto di nascita del minore recante l'indicazione di due madri.

In particolare il giudice rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consente il riconoscimento diretto del figlio anche da parte della madre intenzionale, determinando, così, l'automatica esclusione di quest'ultima dallo stato giuridico di genitore.

Tale esclusione comporta, peraltro, conseguenze – osserva il giudice *a quo* – rilevanti sul piano dei diritti e dei doveri genitoriali, nonché sulla certezza dello *status* del minore, il quale risulta privo, almeno inizialmente, di una piena tutela giuridica del rapporto con entrambi

1 Rigidità peraltro recentemente ulteriormente rafforzata con una disposizione penalistica: cfr. l'articolo 12 comma "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana".

2 Per non dire delle prescrizioni aventi lo stesso tenore provenienti dal diritto internazionale.

i genitori che lo hanno voluto e accudito³. La Corte costituzionale, riscontrando l'esistenza del *vulnus* indicato dal giudice remittente, ha espressamente riconosciuto che la disciplina censurata viola in primo luogo l'articolo 2 della Costituzione, in quanto compromette il diritto del minore all'identità personale e familiare, che comprende anche il diritto a vedersi riconosciuti giuridicamente i legami affettivi e relazionali effettivamente vissuti; la mancata possibilità di riconoscimento diretto della madre intenzionale ha, infatti, l'attitudine di incidere negativamente sulla costruzione dell'identità della persona di minore età, esponendola a una situazione di incertezza e, ciò, è chiaramente incompatibile con la tutela costituzionale dei diritti inviolabili della persona.

Inoltre, la Corte ha ravvisato anche una violazione dell'articolo 3 della Costituzione da parte delle norme sottoposte al suo giudizio sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra figli nati da coppie eterosessuali mediante PMA e figli nati da coppie omosessuali femminili nelle medesime condizioni di consenso e progetto genitoriale. In entrambi i casi, difatti, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone un atto di volontà consapevole e condiviso, che si traduce nell'assunzione di responsabilità genitoriali.

Negare rilievo giuridico a tale volontà solo in ragione dell'orientamento sessuale della coppia o della mancanza del dato biologico appare, secondo i giudici della Corte costituzionale, privo di una giustificazione costituzionalmente apprezzabile.

Infine, la pronuncia valorizza in modo centrale l'articolo 30 della Costituzione, interpretato non solo come norma che tutela la responsabilità dei genitori, ma anche come disposizione posta a presidio primario dei diritti del figlio.

3 In particolare, un giudice remittente aveva sollevato questione di costituzionalità degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione: agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77.

In questa prospettiva, la Corte afferma che la protezione dell'infanzia e della maternità non può essere letta in chiave meramente formale o biologica come fanno gli articoli sui quali è stata chiamata a svolgere il sindacato di costituzionalità, ma deve essere orientata alla concreta tutela del minore e alla stabilità dei rapporti familiari in cui egli cresce: la normativa impugnata è quindi non rispondente ai principi dettati dalla Costituzione anche sotto questo profilo.

La Corte costituzionale ha peraltro riconosciuto anche l'esigenza di fare chiarezza e offrire delle certezze circa la condotta da tenere di fronte a queste casistiche segnalata dal giudice remittente: infatti, osserva che, "a oggi, si assiste a una significativa eterogeneità di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la rettificazione dell'atto.

Tale condizione di incertezza e imprevedibilità non è neanche destinata ad avere un termine. Infatti, qualora l'ufficiale di stato civile iscriva l'atto di nascita con l'indicazione anche della madre intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua precarietà, in quanto l'istanza di rettificazione da parte del pubblico ministero non è soggetta a limiti temporali (ex art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 2000)".

Evoluzione giurisprudenziale

La sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale rappresenta sicuramente un cambio di passo nel diritto di famiglia italiano, poiché – abbandonato un atteggiamento meramente sollecitatorio nei confronti del legislatore – il giudice delle leggi ha affermato in modo chiaro e inequivoco che il riconoscimento diretto della genitorialità intenzionale non è una concessione discrezionale ma una conseguenza necessaria dei principi costituzionali di tutela dell'interesse della persona di minore età, di uguaglianza e di protezione dei diritti inviolabili della persona. Con questa sentenza si supera, così, in modo chiaro la posizione della Corte di Cassazione che pur è stata fondamentale in quegli anni nei quali la Corte costituzionale, pur riconoscendo l'esistenza di un problema sistemico⁴, aveva ritenuto di non poter intervenire in via additiva rinviando al Parlamento la responsabilità di un intervento

⁴ Parallelamente, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva affermato il principio secondo cui gli Stati sono tenuti a garantire strumenti effettivi per il riconoscimento dei legami familiari di fatto, pur lasciando un margine di apprezzamento in ordine alle modalità concrete di tutela. In questo quadro, l'Italia era stata richiamata alla necessità di evitare che il minore rimanesse privo di una protezione giuridica adeguata.

organico⁵. Attraverso questa pronuncia i giudici hanno infatti ridefinito parzialmente il rapporto tra biogenitorialità e genitorialità, riconoscendo che la volontà procreativa consapevole e responsabile può costituire titolo sufficiente per l'attribuzione dello status di genitore.

La sentenza risulta tuttavia prudente. Infatti, alla luce di quell'accuratissima opera di ricostruzione dei diritti fondamentali che entrano in gioco quando una coppia omosessuale (di donne) chiede la trascrizione in Italia di un atto di nascita di un bambino recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso (evidentemente due madri), non si comprende la volontà di escludere espressamente e più volte dall'apertura che sta operando il caso che a chiedere la trascrizione dell'atto di nascita sia una coppia di uomini anziché di donne.

Anche perché la consacrazione del diritto per una coppia di donne di veder trascritto un atto di nascita di un bambino indicante due madri adesso stride ancora di più con l'impossibilità di chiedere la stessa cosa quando si tratta di una coppia di genitori uomini di un bambino concepito all'estero nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Paese nel quale è stata praticata la PMA.

Del resto, dato che il caso sottoposto al giudizio della Corte costituzionale aveva riguardo a due donne, la stessa avrebbe senz'altro potuto limitarsi al *petitum* senza "perimetrare" (per usare le parole della Corte stessa⁶) con così tanta prudenza la portata della sentenza che ha adottato.

La critica, quindi, non trova fondamento tanto nel fatto che non ci sia stata un'apertura anche per le coppie di uomini, quanto nel fatto che quest'ultima ipotesi è stata espressamente affrontata ed esclusa pur non essendo parte del *petitum*, e quindi, in un certo senso "discriminata" dalla Corte costituzionale che avrebbe potuto, semplicemente, evitare di trattare questa ipotesi.

Del resto, ontologicamente siamo sempre di fronte a due fattispecie nelle quali c'è un genitore biologico e un genitore intenzionale che si sono recati all'estero per sottoporsi a una pratica di PMA vietata dalla legge italiana (ma legittima nel Paese nel quale si sono recati) e a una persona minore che non può non avere diritto alle stesse tutele a prescindere dalla circostanza che sia stata concepita da una coppia di donne o di uomini.

⁵ Cfr. in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2021.

⁶ Cfr. "L'esame delle questioni richiede fin d'ora di perimetrare l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della *lex loci*, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Rimane, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento".

A guardar bene, infatti, a distinguere le fattispecie, c'è "soltanto" la discriminante che una coppia di uomini per avere un figlio ha necessità di ricorrere a una gestazione per altri (GPA) che è una pratica recentemente riconosciuta come reato universale nel nostro Paese in virtù della legge 4 novembre 2024, n. 169.

Tuttavia, pur riconoscendo che non si tratta di una discriminante di poco conto, è anche vero che in certe ipotesi – similmente a quanto avviene per la donazione di organi fra vivi (che in certi casi la legge consente) – il reato potrebbe essere escluso⁷ quando non c'è sfruttamento e lesione della dignità della donna al di là di ogni ragionevole dubbio (si pensi al caso nel quale a portare avanti la gestazione sia la sorella di uno dei due padri).

Sta di fatto che questa sentenza lascia aperto un *vulnus* importante: nel caso sia una coppia di uomini ad aver intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita, il fatto che si tratta di gestazione per altri e che questa sia stata ritenuta dalla legge italiana "reato universale", determinerà un esito diverso, con una conseguente discriminazione non soltanto per il padre intenzionale ma anche per il figlio che sarebbe escluso dalla stessa tutela che gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione assicurano al figlio di due madri.

A livello generale, questa pronuncia ha però senz'altro contribuito a orientare il diritto di famiglia verso una concezione più aderente alla realtà sociale e più coerente con i valori costituzionali offrendo una prospettiva della quale difficilmente il legislatore potrà non tenere conto quando interverrà nuovamente per disciplinare questa materia.

Nozioni di riferimento

Tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA)

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza.

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, stabilisce che per risolvere problemi di sterilità o di infertilità è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Il ricorso a tale metodo è tuttavia possibile secondo la legge italiana solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per risolvere le cause di sterilità o infertilità e fra coppie eterosessuali.

⁷ Magari dalla stessa Corte costituzionale che non è nuova a un'opera di delimitazione della portata della norma anche di carattere penale.

Tramite l'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, il Ministro della salute ha definito, inoltre, le linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che vengono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.

Riferimenti normativi

- Legge 25 ottobre 1977, n. 881, *Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.*

- Legge 4 agosto 1955 n. 848, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).*

- Legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

- Legge 28 marzo 2001 n. 145, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.*

- Legge 20 marzo 2003, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.*

- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza nel 2000 e diventata vincolante con il Trattato di Lisbona del 2009.*

- UE, Direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, *sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.*

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.*

- Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, *Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi*

avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.

- Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.*

- Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.*

- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

- Ministero della salute, decreto 20 marzo 2024, *Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.*

- Legge 4 novembre 2024 n. 169, *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.*

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 221

Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2022, n. 79/2022

Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 2025, n. 68

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162

Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa internazionale

**Nazioni unite,
Consiglio per i diritti umani,
risoluzione 7 luglio 2025,
A/HRC/RES/59/16, Elimination
of female genital mutilation**

Con la presente risoluzione viene riaffermato l'impegno globale per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili (MGF) come grave violazione dei diritti umani e forma estrema di violenza di genere. Il documento richiama i principali strumenti internazionali sui diritti umani e sottolinea che le MGF non hanno alcuna giustificazione culturale o religiosa, ma derivano da disuguaglianze di genere e norme discriminatorie che minano la salute fisica e mentale, la dignità e la piena partecipazione delle donne e delle bambine alla vita sociale ed economica. La risoluzione riconosce che, nonostante i progressi, la pratica persiste in molte aree del mondo ed è aggravata da conflitti e nuove pratiche transnazionali. Per affrontarla, gli Stati devono adottare strategie multisettoriali basate su diritti umani, uguaglianza, partecipazione e cooperazione internazionale, includendo l'uso di tecnologie digitali per la prevenzione, la sensibilizzazione e il monitoraggio, garantendo l'accesso equo al digitale per le donne e le ragazze e riducendo il divario di genere nell'alfabetizzazione tecnologica e nei mezzi di comunicazione. Gli Stati devono sviluppare strumenti digitali educativi, piattaforme di denuncia sicura e sistemi di raccolta dati etici, oltre a regolamentare le tecnologie emergenti per evitare abusi, disinformazione e violazioni della privacy. Infine, il Consiglio istituisce un dibattito di alto livello nel 2026 sul ruolo delle tecnologie digitali nell'eliminazione delle MGF e incarica l'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani di redigere un rapporto di sintesi, consolidando l'impegno verso la parità di genere e la protezione dei diritti fondamentali di donne e bambine a livello globale.

<https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/59/16>

Normativa internazionale

**Consiglio d'Europa,
Assemblea parlamentare,
risoluzione 28 gennaio 2026,
n. 2639, Strengthening
democracies with young people:
from participation to shared
responsibility**

La risoluzione affronta il ruolo centrale delle giovani generazioni nel rafforzamento della democrazia europea, evidenziando la necessità di superare modelli puramente consultivi per promuovere una reale corresponsabilità nei processi decisionali. Il documento riconosce come, nonostante i progressi compiuti, la partecipazione giovanile resti frammentata e diseguale, ostacolata da fattori strutturali quali disuguaglianze sociali, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso a istruzione e abitazione, nonché dalla riduzione degli spazi civici. La risoluzione propone un approccio sistemico fondato sul principio del "diritto, mezzi, spazio, opportunità e supporto", invitando gli Stati membri ad adottare politiche integrate per la partecipazione dei giovani, istituire organismi consultivi con reali poteri, promuovere il bilancio partecipativo e rafforzare l'educazione civica formale e non formale. Particolare attenzione è dedicata all'inclusione dei giovani vulnerabili, alla parità di genere, alla tutela contro l'hate speech e allo sviluppo delle competenze digitali. Tra le misure più innovative figura l'invito ad abbassare l'età del voto a 16 anni, accompagnato da programmi educativi mirati. La risoluzione valorizza inoltre il dialogo intergenerazionale, il ruolo della società civile e l'uso responsabile delle piattaforme digitali. Nel complesso, il testo delinea una strategia multilivello per rendere la democrazia più inclusiva, resiliente e sostenibile, riconoscendo i giovani come partner paritari nella costruzione delle politiche pubbliche e del futuro europeo.

<https://pace.coe.int/en/files/35862#trace-7>

Normativa internazionale

**Consiglio d'Europa,
Assemblea parlamentare,
risoluzione 20 novembre 2025,
n. 2631, Preventing
and combating gender
discrimination in health**

Questa risoluzione affronta in modo sistematico la persistente discriminazione di genere nel settore sanitario, evidenziando come l'accesso alle cure resti diseguale per donne e persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender e intersessuali (LGBTI) in molti Paesi europei. Il documento denuncia il radicato androcentrismo della ricerca medica, che ha storicamente assunto il corpo maschile cisgender come standard, generando bias diagnostici, ritardi terapeutici e sottovalutazione del dolore femminile. Viene inoltre analizzato l'impatto delle norme sociali e degli stereotipi di genere sull'assistenza sanitaria, inclusa quella sessuale e riproduttiva, nonché il fenomeno del "minority stress", che induce molte persone LGBTI a evitare le strutture sanitarie. La risoluzione sottolinea come la discriminazione intersezionale "legata a età, disabilità, origine, status sociale e orientamento sessuale" produca effetti duraturi sulla salute e comportamenti rilevanti costi economici. L'Assemblea invita gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nelle politiche sanitarie, a garantire formazione specifica agli operatori, a promuovere modelli di cura inclusivi e a rafforzare la rappresentanza di donne e persone LGBTI nei processi decisionali e nella ricerca. Vengono inoltre raccomandati investimenti mirati nella salute mentale, nella raccolta dati sensibili al genere e nella prevenzione della violenza di genere in ambito sanitario. L'obiettivo è trasformare la cultura del sistema salute affinché la medicina contribuisca alla tutela dei diritti umani, assicurando cure eque, rispettose e basate sull'evidenza per tutte le persone.

<https://pace.coe.int/en/files/35731>

Normativa **internazionale**

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, risoluzione 3 ottobre 2025, n. 2629, Sexual violence against men and boys

La violenza sessuale contro uomini e ragazzi rappresenta un fenomeno reale ma ampiamente sommerso, caratterizzato da una forte sotto denuncia dovuta a stigma, stereotipi di genere, vergogna e scarsa fiducia nei sistemi di tutela. In questa risoluzione si evidenzia la carenza di dati disaggregati e di ricerca mirata, sottolineando come tale violenza possa verificarsi in molteplici contesti – familiari, educativi, sportivi, istituzionali, migratori e umanitari – e colpire persone di ogni età e identità. Il documento richiama l'urgenza di un approccio intersezionale e non discriminatorio, che riconosca le specificità delle vittime maschili senza distogliere risorse dalla lotta alla violenza contro donne e ragazze. Vengono messi in luce gli effetti psicofisici a lungo termine sui sopravvissuti, tra cui depressione, ansia e tendenze suicidarie, affermando la necessità di considerarli come priorità di sanità pubblica. La risoluzione propone azioni concrete: rafforzamento della raccolta dati, campagne di sensibilizzazione, educazione sessuale appropriata all'età, revisione delle definizioni penali basate sul consenso, possibile abolizione della prescrizione per i reati contro i minori di età, applicazione inclusiva della Convenzione di Istanbul e creazione di servizi di supporto specializzati e sensibili al genere. Centrale è anche il coinvolgimento diretto delle vittime nella definizione delle politiche. L'obiettivo è costruire sistemi integrati di prevenzione, protezione e riparazione, capaci di contrastare l'impunità e garantire dignità, riconoscimento e accesso alla giustizia per tutti i sopravvissuti.

<https://pace.coe.int/en/files/35700/html>

Normativa **europea****Parlamento europeo e Consiglio,
regolamento 26 novembre 2025,
n. 2509, sulla sicurezza
dei giocattoli e che abroga
la direttiva 2009/48/CE**

Il regolamento in esame istituisce un nuovo quadro giuridico europeo per la sicurezza dei giocattoli, sostituendo integralmente la precedente normativa.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e degli utilizzatori dei giocattoli, nonché di assicurare la libera circolazione di tali prodotti nel mercato unico europeo. La normativa risponde all'evoluzione del mercato dei giocattoli, che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita dell'e-commerce.

Queste trasformazioni hanno reso necessario aggiornare e rafforzare le regole esistenti per affrontare non solo i rischi fisici tradizionali ma anche i rischi chimici, digitali e di tutela della salute mentale legati all'uso di giocattoli intelligenti o interattivi.

Viene istituito il Passaporto digitale del prodotto (Digital product passport - DPP). Il DPP sostituisce la tradizionale dichiarazione di conformità dell'Unione e costituisce un archivio elettronico di dati specifici per ciascun modello di giocattolo, accessibile tramite un *data carrier* (ad esempio un codice QR).

Limiti più severi e divieti espliciti per le sostanze pericolose nei giocattoli, obblighi di vigilanza sul mercato, prevedendo responsabilità più chiari per fabbricanti, importatori, distributori e piattaforme online, al fine di assicurare che i giocattoli immessi sul mercato rispettino i requisiti essenziali di sicurezza.

Per le piattaforme di commercio elettronico sono specificate misure che garantiscono la visibilità delle informazioni essenziali come la marcatura CE, gli avvertimenti di sicurezza e l'accesso ai dati del passaporto digitale prima dell'acquisto.

Oltre, all'introduzione di requisiti di sicurezza specifici per giocattoli digitali o connessi, incluse valutazioni dei rischi legati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, ampliando così il concetto di sicurezza oltre i tradizionali pericoli fisici.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509>

Normativa **europea**

**Commissione europea,
regolamento 4 novembre 2025,
n. 2223, relativo al rifiuto
dell'autorizzazione
di un'indicazione sulla salute
fornita sui prodotti alimentari
diversa da quelle che
si riferiscono alla riduzione
del rischio di malattia
e allo sviluppo e alla salute
dei bambini**

Il presente regolamento stabilisce il rifiuto dell'autorizzazione di una richiesta di indicazione salutistica ("health claim") relativa a un alimento ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle approvate per la riduzione dei rischi di malattia o per lo sviluppo/salute dei bambini.

In particolare, la Commissione ha esaminato una domanda presentata da Edge Pharma Sp. z o.o., la quale chiedeva il riconoscimento di un'indicazione secondo cui l'assunzione di citicolina (CDP-colina) favorirebbe il mantenimento della funzione mnemonica in persone sane di mezza età e anziane con lieve decadimento della memoria legato all'età.

La richiesta è stata valutata attraverso il processo previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: l'autorità competente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha formulato un parere scientifico il 4 luglio 2024, concludendo che le evidenze presentate non dimostrano un rapporto di causa-effetto tra l'assunzione di citicolina e un reale miglioramento, mantenimento o riduzione della perdita di memoria in adulti sani con declino cognitivo soggettivo legato all'età.

Alla luce di questo parere, la Commissione ha deciso che tale indicazione non soddisfa i criteri richiesti per l'inclusione nella lista dell'Unione delle indicazioni salutistiche autorizzate.

Di conseguenza, l'indicazione proposta non sarà autorizzata per l'uso negli alimenti nell'UE.

Il regolamento ribadisce la rigosità del quadro normativo UE in materia di indicazioni salutistiche sugli alimenti, confermando che solo quelle basate su solide prove scientifiche possono essere autorizzate, proteggendo così i consumatori da affermazioni potenzialmente ingannevoli.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2223>

Normativa **nazionale****Legge 2 dicembre 2025,
n. 181, Introduzione del delitto
di femminicidio e altri interventi
normativi per il contrasto alla
violenza nei confronti delle
donne e per la tutela delle
vittime**

La legge in esame rappresenta un intervento organico del Parlamento italiano volto a rafforzare la tutela penale e processuale in materia di violenza di genere.

Il provvedimento principale della legge è l'introduzione nel Codice penale di una nuova fattispecie autonoma di reato: il delitto di femminicidio, attraverso l'inserimento dell'articolo 577-bis nel Codice penale.

Tale norma considera femminicidio l'omicidio di una donna quando il fatto sia commesso motivato da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva o alla limitazione delle libertà individuali della donna.

La legge prevede la pena dell'ergastolo nei casi configurabili come femminicidio autonoma, nonché l'applicazione di aggravanti specifiche qualora la condotta sia connessa a tali motivazioni.

Oltre alla nuova incriminazione, il testo legislativo modifica altri articoli del Codice penale per rafforzare la risposta penale quando determinati reati (quali maltrattamenti in famiglia, omissione di soccorso, violenza sessuale o atti persecutori) sono commessi con le medesime condotte legate all'odio o alla discriminazione verso le donne, prevedendo aumenti di pena da un terzo alla metà, nonché ulteriori disposizioni volte a prevenire e reprimere tali comportamenti.

Inoltre, la legge prevede misure di prevenzione, sensibilizzazione e supporto alle vittime, incluso il coinvolgimento attivo di servizi pubblici e privati di assistenza.

È stata prevista una relazione annuale da parte del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme della legge, sui dati relativi ai procedimenti per femminicidio, nonché sulle altre fattispecie aggravate, con l'obiettivo di monitorare l'efficacia del quadro normativo nel contrasto alla violenza contro le donne.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/02/25G00187/sg>

Normativa nazionale

Legge 10 novembre 2025, n. 167, Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

La presente legge (in particolare articoli 4-8 e articoli 16, 17 e 19) istituisce un sistema annuale permanente di semplificazione normativa con l'obiettivo di rendere il quadro legislativo italiano più chiaro, coerente e moderno, nonché di migliorare la qualità della normazione statale.

La legge si articola in quattro capi principali: il primo, riguarda l'istituzione di una legge annuale di semplificazione normativa attraverso la raccolta di proposte di revisione e semplificazione da parte delle pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini e stakeholder istituzionali. Nel secondo, vengono stabiliti i criteri e procedure per il miglioramento delle tecniche legislative, la valutazione dell'impatto della regolazione e l'adozione di modelli di normazione più efficaci.

Queste misure includono, tra l'altro, aggiornamenti di processi amministrativi per ridurre oneri inutili e rafforzare funzionalità operative delle norme.

Nel terzo, vengono conferiti al Governo poteri delegati per la semplificazione, il riordino e il riassetto di specifiche materie della normativa vigente, da attuarsi nel rispetto di principi e criteri direttivi generali.

Tali deleghe comprendono revisioni organiche di testi complessi, compresa la semplificazione di codici e discipline settoriali, e possono riguardare ambiti come sicurezza sul lavoro, ambiente, digitale, trasporti e amministrazione pubblica. Il quarto capo contiene norme attuative e transitorie, nonché abrogazioni di disposizioni obsolete e procedure di coordinamento tra i vari livelli di governo.

La legge istituisce meccanismi di consultazione pubblica per raccogliere proposte di semplificazione da parte di soggetti pubblici e privati, promuove l'adozione di strumenti digitali per la normazione, e introduce criteri per rendere i processi regolatori più trasparenti ed efficienti.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/14/25G00174/sg>

Giurisprudenza

Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 215

ADOZIONE

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, si è pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'articolo 291, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la possibilità di adottare un maggiorenne quando l'adottante abbia figli minori.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia nel contesto di una vicenda concreta in cui due coniugi avevano chiesto la dichiarazione di adozione di un giovane maggiorenne con il quale, secondo gli atti processuali, era già stato instaurato un rapporto familiare stabile e affettivo, anche con le figlie minorenni dei ricorrenti.

La questione era stata sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

L'articolo 291 c.c. vieta l'adozione di un maggiorenne in presenza di figli minori di età dell'adottante senza possibilità di deroga.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, pur riconoscendo l'evoluzione sociologica dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, ha ritenuto che la richiesta di introdurre una deroga basata sull'assenza di pregiudizio per i figli minorenni implichi una modifica di sistema della disciplina dell'adozione e delle relative forme processuali.

La sentenza conferma la legittimità dell'attuale formulazione dell'articolo 291 c.c. nella sua interpretazione che esclude una valutazione discrezionale del giudice quando l'adottante ha figli minori di età; tuttavia, evidenzia l'attenzione della Corte verso l'evoluzione dell'istituto giuridico e la possibile esigenza di un intervento legislativo che adegui la disciplina alle mutate dinamiche familiari.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/31/T-250215/s1

Giurisprudenza

Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 210

ADOZIONE

La sentenza in esame affronta il tema dell'identità personale del minore di età nell'ambito dell'adozione in casi particolari.

La questione di legittimità costituzionale riguarda l'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice, nel pronunciare l'adozione, di attribuire al minore esclusivamente il cognome dell'adottante quando ciò corrisponda al suo interesse e vi sia il consenso dei soggetti coinvolti.

La Corte è stata chiamata a valutare se tale disciplina, che di regola prevede l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottato, fosse compatibile con i principi costituzionali e con la tutela dell'identità personale del minore.

In particolare, la norma non contemplava la possibilità di sostituire integralmente il cognome dell'adottato con quello dell'adottante, anche quando tale soluzione risultasse maggiormente idonea a garantire l'integrazione del minore di età nel nuovo contesto familiare.

Nel suo ragionamento, la Corte valorizza il principio del superiore interesse del minore e il diritto all'identità personale, riconducendolo agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consente al giudice di disporre che il minore di età adottato assuma il solo cognome dell'adottante, quando sussistano i necessari consensi e quando tale scelta risponda al suo interesse.

La decisione introduce dunque un maggiore margine di discrezionalità giudiziale e rafforza l'approccio personalizzato nelle decisioni in materia di adozione, ponendo al centro la protezione dell'identità e del benessere del minore.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/31/T-250210/s1

Giurisprudenza

Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. V, sentenza 18 dicembre 2025, n. C-184/24

DIRITTO DI FAMIGLIA

La sentenza in esame riguarda l'interpretazione della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Il rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ambito di una controversia tra un richiedente asilo, che agiva anche quale rappresentante del figlio minorenne, e il Ministero dell'interno-Prefettura di Milano.

Il caso trae origine dalla decisione delle autorità italiane di revocare le condizioni materiali di accoglienza al richiedente dopo che questi aveva rifiutato il trasferimento in un diverso centro di accoglienza.

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE consenta agli Stati membri di ridurre o revocare tali condizioni in una situazione di questo tipo e quali limiti derivino dal principio di proporzionalità e dall'obbligo di garantire un livello di vita dignitoso ai richiedenti asilo.

La Corte ha chiarito che la direttiva consente agli Stati membri, in casi eccezionali e debitamente motivati, di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente non rispetti le regole relative al luogo di residenza o rifiuti il trasferimento disposto dalle autorità competenti.

Tuttavia, tale facoltà non è illimitata: qualsiasi misura deve rispettare il principio di proporzionalità e non può compromettere il livello minimo di sussistenza necessario a garantire una vita dignitosa. Inoltre, le autorità nazionali devono tener conto della situazione personale del richiedente, in particolare quando sono coinvolte persone vulnerabili o minori di età.

La decisione di revoca o riduzione delle condizioni di accoglienza deve quindi essere individualizzata, motivata e accompagnata da adeguate garanzie procedurali.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0184>

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Council of Europe, Commissioner for Human Rights. (19 gen. 2026).

Italy. Council of Europe Commissioner calls for renewed action to break the cycle of child poverty and to ensure the protection of everyone's human rights.

Link

<https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/italy-council-of-europe-commissioner-calls-for-renewed-action-to-break-the-cycle-of-child-poverty-and-ensure-the-protection-of-everyone-s-human-rights>

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Michael O'Flaherty, ha effettuato una visita ufficiale in Italia dal 12 al 16 gennaio 2026, invitando le autorità italiane a intensificare gli sforzi per eliminare la povertà infantile e rafforzare l'architettura nazionale di protezione dei diritti umani.

La missione si è concentrata sulla necessità di affrontare in modo sistemico le radici della disuguaglianza e di garantire l'effettiva fruizione dei diritti umani da parte di tutti i minorenni nel paese, indipendentemente dal loro contesto socioeconomico o dalla regione di residenza.

Durante la missione, il Commissario ha incontrato rappresentanti istituzionali – tra cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e membri delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato – oltre a interlocutori di enti nazionali per la protezione contro le discriminazioni e garanti dell'infanzia.

Ha altresì dialogato con organizzazioni della società civile impegnate sul fronte dei diritti dei minorenni e delle loro famiglie, ribadendo l'importanza di una partecipazione attiva della comunità nel delineare politiche sostenibili e orientate ai diritti umani.

Il Commissario ha messo in evidenza che, pur riconoscendo gli sforzi fatti dall'Italia, come l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale nel 2022, che ha rappresentato un passo importante nella politica di sostegno alle famiglie, i dati più recenti (fonti come ISTAT e Caritas) mostrano che i livelli di povertà assoluta e relativa tra i minorenni restano significativamente superiori alla media europea e si trasmettono da una generazione all'altra.

La presenza di tali situazioni di disagio, ha affermato O'Flaherty, richiede una strategia nazionale ampia, basata sui diritti umani, che implichi non solo interventi settoriali bensì multidimensionali a carico delle diverse articolazioni del sistema di governo, includendo in modo collaborativo anche le autonomie locali e la società civile, con particolare attenzione all'istruzione, alla salute e alla rete di protezione sociale.

Il Commissario ha inoltre indicato nella recente esperienza italiana un bisogno urgente di coordinamento intergovernativo e multilivello, in particolare attraverso l'istituzione e l'effettiva attuazione dei livelli essenziali di prestazione (LEP), per assicurare che i servizi sociali essenziali siano uniformemente accessibili su tutto il territorio nazionale e non registrino effettive disparità regionali.

Tale coordinamento è ritenuto fondamentale per una risposta efficace alla povertà infantile persistente, soprattutto per i gruppi più vulnerabili come i minorenni stranieri privi di permessi di soggiorno o appartenenti a comunità emarginate.

L'invito del Commissario si inserisce nel quadro più ampio della Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2022-2027, che riconosce la protezione contro la violenza, l'inclusione sociale e l'uguaglianza di opportunità come obiettivi fondamentali per tutti i minorenni nel continente europeo, ribadendo che la piena realizzazione di tali diritti richiede strutture nazionali efficaci e coerenti con i principi sanciti nel quadro normativo e di orientamento del Consiglio d'Europa.

Ambito internazionale

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). OECD digital education outlook 2026. Exploring effective uses of generative AI in education.

Paris: OECD Publishing.

Download

<https://doi.org/10.1787/062a7394-en>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1572420619>

Il *Digital Education Outlook* pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel gennaio 2026 è dedicato alla trasformazione dei sistemi educativi nell'era digitale, con un *focus* specifico sull'uso efficace e responsabile dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI) nel contesto dell'apprendimento, dell'insegnamento e dell'organizzazione scolastica.

Il rapporto sintetizza evidenze empiriche, analisi delle politiche in essere ed esemplificazioni mirate con l'obiettivo di delineare in che modo le tecnologie digitali e, in particolare, la GenAI possano incidere sia sulla qualità dell'istruzione sia sugli eventuali rischi se non accompagnate da una chiara strategia pedagogica e da adeguate garanzie regolatorie.

Secondo l'OCSE, la GenAI non produce automaticamente risultati di apprendimento migliori: utilizzata senza una adeguata impostazione pedagogica, tende a privilegiare un percorso di studio e risultati

nel breve termine, senza trasferire un metodo di apprendimento articolato né sviluppare capacità critiche, riflessive o metacognitive degli studenti.

Al contrario, quando usata con finalità didattiche esplicite e integrata in pratiche educative basate sulla scienza dell'apprendimento, la GenAI può supportare attività di tutoraggio personalizzato, riscontri qualitativamente apprezzabili perché basati su un dialogo studente-docente realmente collaborativo, favorendo competenze come pensiero critico e creatività.

Nel rapporto si sottolinea come l'integrazione di strumenti GenAI nell'insegnamento debba preservare l'autonomia professionale degli insegnanti: le tecnologie, infatti, dovrebbero incrementare la qualità dell'insegnamento e non sostituire il ruolo pedagogico del docente.

Altro tema centrale introdotto nel rapporto attiene a un'infrastruttura digitale inclusiva: affinché tutti gli studenti possano beneficiare delle potenzialità offerte dalla GenAI e dalle tecnologie educative, è necessario che vi sia accesso equo a dispositivi, connettività e risorse digitali all'interno del curriculum scolastico, opportunità di formazione professionale continua per i docenti.

Senza un'adeguata infrastruttura, le disparità esistenti rischiano di ampliarsi, con un impatto negativo sulle opportunità di apprendimento soprattutto per studenti in contesti svantaggiati.

Il *Digital Education Outlook 2026* propone delle raccomandazioni guida che vanno oltre l'innovazione tecnologica fine a sé stessa, identificando alcune linee strategiche che gli Stati e i responsabili delle politiche educative dovrebbero perseguire.

In primo luogo, si ribadisce la necessità di creare ambienti di apprendimento centrati sull'essere umano, nei quali la tecnologia

supporta ma non sostituisce i processi cognitivi fondamentali.

In secondo luogo, si raccomandano investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie educative basate sulla scienza dell'apprendimento, con strumenti progettati per migliorare l'efficacia pedagogica.

In ultimo, si richiama l'attenzione dei governi verso un quadro normativo e regolatorio capace di garantire fiducia, sicurezza, protezione dei dati e criteri di adeguatezza all'età, aspetti particolarmente rilevanti per l'uso di tecnologie digitali da parte dei minorenni, sia online che offline, sia nell'ambito scolastico che in contesti extrascolastici informali.

Ambito nazionale

ActionAid. (2025). Il malessere invisibile di non poter scegliere. Secondo rapporto su adolescenti e povertà alimentare in Italia.

Milano: Roma: Napoli: ActionAid Italia.

Soggetto

Adolescenti - Povertà alimentare - Italia - Rapporti di ricerca

Download

<https://www.secondowelfare.it/studio/il-malessere-invisibile-di-non-poter-scegliere-adolescenti-e-poverta-alimentare-in-italia/>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1546884306>

Il rapporto in esame è il frutto di un lungo percorso di ricerca che ActionAid ha dedicato al tema della povertà alimentare in Italia, e nasce dalla necessità di comprendere a fondo la complessità di questo fenomeno e di approfondirne l'esperienza su diversi profili sociodemografici, con particolare attenzione agli adolescenti.

Rappresenta la seconda indagine di ActionAid sulla povertà alimentare in adolescenza in Italia, dopo il primo lavoro pubblicato nel 2022, *Cresciuti troppo in fretta*.

La povertà alimentare in Italia viene analizzata come fenomeno multidimensionale, superando una lettura riduttiva centrata esclusivamente sulla mancanza materiale di cibo.

A partire da un ampio quadro teorico e da un'indagine qualitativa condotta su adolescenti, il lavoro mette in luce come la povertà alimentare nei contesti ad alto reddito si manifesti soprattutto come limitazione della libertà di scelta, della partecipazione

sociale e del benessere psicologico, incidendo profondamente sulla dignità delle persone e sulle loro relazioni.

Il rapporto si concentra in particolare sull'esperienza adolescenziale, fase della vita in cui il cibo assume una forte valenza identitaria, relazionale e simbolica.

Attraverso interviste in profondità e il confronto con insegnanti, operatori sociali e professionisti della salute mentale, emerge come la povertà alimentare raramente si traduca in fame manifesta, ma piuttosto in rinunce quotidiane, esclusioni silenziose e vissuti di vergogna, frustrazione e inadeguatezza.

L'impossibilità di scegliere cosa, quando, come e con chi mangiare, compromette la partecipazione ai rituali della socialità tra pari e incide sull'autostima, sul benessere emotivo e sulla capacità di progettare il futuro.

Il rapporto propone una rilettura concettuale della povertà alimentare, mettendo in relazione le dimensioni materiali, sociali e psicologiche dell'esperienza alimentare e introducendo il concetto di benessere alimentare come contraltare positivo della deprivazione.

In questa prospettiva, la sicurezza alimentare non coincide con la sola disponibilità di calorie, ma con la possibilità di vivere il cibo come esperienza piena, dignitosa e culturalmente significativa.

Tale impostazione consente di evidenziare i limiti degli attuali strumenti di misurazione e delle risposte di policy, spesso orientati all'emergenza e incapaci di cogliere l'impatto emotivo e relazionale della povertà alimentare.

Il rapporto analizza inoltre il sistema degli aiuti alimentari in Italia, ricostruendone l'evoluzione e le criticità, in particolare la standardizzazione degli interventi, la ridotta libertà di scelta e lo stigma associato alla fruizione degli aiuti.

Pur riconoscendo il ruolo essenziale delle reti di solidarietà e del terzo settore, il lavoro evidenzia come l'istituzionalizzazione dell'aiuto alimentare rischi di cristallizzare la gestione del bisogno, senza incidere sulle cause strutturali delle disuguaglianze.

In conclusione, il rapporto propone un cambio di paradigma: dal bisogno al diritto, dall'emergenza alla giustizia sociale.

Contrastare efficacemente la povertà alimentare richiede politiche integrate che rafforzino il welfare, promuovano il diritto al cibo e restituiscano alle persone - e in particolare agli adolescenti - spazi di scelta, partecipazione e autonomia.

Solo riconoscendo la natura multidimensionale del fenomeno è possibile costruire risposte capaci di generare benessere alimentare, inclusione sociale e dignità.

Ambito nazionale

Cardanobile, Maurizio. (2025). Verso un modello affettivo e inclusivo di famiglia. Profili costituzionali della sentenza n. 33 del 2025 in tema di adozione internazionale.

Il diritto di famiglia e delle persone,
vol. 44, 3, p. 895-907.

Catalogo

[https://innocenti.on.worldcat.org/
oclc/1559050728](https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1559050728)

L'articolo analizza la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 della Corte costituzionale, che segna una svolta epocale nel diritto di famiglia italiano dichiarando l'illegittimità dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184. La Consulta ha rimosso il divieto assoluto che impediva alle persone singole di accedere all'adozione internazionale, superando un modello fondato rigidamente sullo *status* civile dei richiedenti.

L'autore ripercorre l'evoluzione legislativa dell'istituto, evidenziando il passaggio da una visione incentrata sugli "interessi egoistici" degli adulti a una focalizzata sul diritto del minore a una famiglia idonea.

La Corte ha stabilito che l'esclusione generalizzata dei single è irragionevole e sproporzionata, poiché preclude al giudice di valutare nel caso concreto la qualità del legame affettivo e l'interesse superiore del fanciullo, violando i principi di solidarietà (articolo 2 della Corte costituzionale) e il diritto alla vita familiare (articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Il commento mette in luce come la stabilità familiare non dipenda più necessariamente dal vincolo matrimoniale, ma dalla capacità di offrire un ambiente sicuro e armonioso.

Vengono inoltre esaminati significativi precedenti della giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale per i minorenni di Bari, che avevano già anticipato un approccio "a misura di minore" valorizzando l'ascolto del fanciullo e l'affidamento a coppie omoaffettive. In conclusione, la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 promuove un modello di famiglia inclusiva e affettiva, in cui la genitorialità è definita dalla qualità della relazione instaurata e non da rigidi automatismi normativi, garantendo piena effettività alla tutela dei minori di età in stato di abbandono.

Ambito nazionale

**Corso, Daniela, e Verrecchia, Flavio (a cura di). (2025).
Violenza di genere e giustizia.
Cinque anni di Codice Rosso
tra norma, cultura e società.
Milano: Franco Angeli open access.**

Download

<https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/1497>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1552167073>

Il volume in esame offre un'analisi articolata e multidisciplinare del fenomeno della violenza contro le donne in Italia, con un focus specifico sul quadro normativo, istituzionale, culturale e sociale emerso nei cinque anni successivi all'introduzione della legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come Codice Rosso.

Partendo da un solido impianto empirico e teorico, il lavoro cerca di comprendere fino a che punto la riforma legislativa abbia inciso, non solo sul piano giudiziario e procedurale, ma anche sul profilo culturale e simbolico della violenza di genere.

La prima parte del volume, colloca la violenza di genere nel più ampio contesto storico e sociale. Da un'analisi di lungo periodo delle dinamiche criminali, emerge che, nonostante una generale diminuzione degli omicidi in Italia, la quota di vittime femminili si è progressivamente consolidata, segnalando come la violenza contro le donne sia diventata un fenomeno strutturale e specifico nelle relazioni intime e familiari.

L'evoluzione del concetto stesso di violenza e di femminicidio, dalla categoria ottocentesca di uxoricidio alle moderne interpretazioni giuridiche e socioculturali, evidenzia come l'emergere della nozione di femminicidio risponda alla necessità di cogliere processi simbolici e strutturali non riducibili a meri episodi criminali.

Nella seconda parte, dall'incrocio dei dati ufficiali (ISTAT, Ministero dell'interno, Eurostat) mostra come le scelte di indicatori, fonti e criteri di classificazione influenzino profondamente la comprensione del fenomeno. In particolare, i dati relativi al quinquennio post-Codice Rosso rivelano che, sebbene le procedure istituzionali siano più rapide e strutturate, la violenza letale non ha subito una riduzione significativa, e in alcuni casi si osserva una lieve crescita nel numero di femminicidi.

La legge sul Codice Rosso, ha introdotto innovazioni importanti (obbligo di ascolto delle vittime entro tre giorni, inasprimento delle pene per reati di maltrattamento, *stalking* e violenza sessuale, nuovi reati come *revenge porn* e costrizione al matrimonio, ampliamento delle misure di protezione come i braccialetti elettronici) di cui il volume evidenzia sia i progressi che le criticità: se da un lato la tutela formale delle vittime è più robusta, dall'altro permangono lacune nell'implementazione e nella continuità delle misure protettive.

La persistenza di narrazioni stereotipate che richiamano emozioni come "gelosia" o "rappresaglia" evidenzia una resistenza culturale che non si risolve con la sola innovazione normativa.

Viene inoltre analizzato il ruolo degli stereotipi di genere nel contesto educativo e scolastico, sottolineando come l'educazione sentimentale e la prevenzione culturale siano componenti essenziali, ma spesso trascurate, nel contrasto alla violenza.

Il volume si conclude, sottolineando l'importanza di un approccio integrato, la legge è una tappa fondamentale, ma non sufficiente: per ridurre realmente la violenza di genere è necessario combinare interventi normativi, culturali, educativi e sociali; potenziare i dispositivi di protezione; rafforzare la formazione multidisciplinare degli operatori; promuovere la trasformazione culturale delle relazioni di genere. Solo attraverso una sinergia organica tra prevenzione, repressione, educazione e trasformazione simbolica sarà possibile incidere sulle radici profonde della violenza.

Ambito nazionale

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (2025). Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027.

Roma: Dipartimento per le politiche della famiglia.

Download

<https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/disponibile-il-piano-nazionale-di-prevenzione-e-contrasto-dell-abuso-e-dello-sfruttamento-sessuale-dei-minori-2025-2027/>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1547474293>

Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027 rappresenta lo strumento programmatico fondamentale con cui l'Italia definisce le proprie linee d'azione per il triennio di riferimento contro i fenomeni della pedofilia e della pornografia minorile.

Approvato dall'Osservatorio dedicato presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presentato ufficialmente durante la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza di Roma (ottobre 2025), il documento si pone in continuità e stretta sinergia con il 6° Piano nazionale infanzia e adolescenza.

Il Piano nasce da un approccio multidisciplinare e partecipativo, coinvolgendo amministrazioni centrali, forze dell'ordine, esperti del settore e organizzazioni della società civile.

L'obiettivo centrale è la creazione di una "rete di protezione" integrata che superi la frammentazione degli interventi, ponendo

al centro la dignità del minore di età e il suo diritto a una crescita sana e sicura. Il documento riconosce nella famiglia il primo nucleo di prevenzione, ma sottolinea la responsabilità collettiva dello Stato e delle istituzioni nel monitorare e intervenire tempestivamente.

Il Piano si articola in 11 azioni concrete, misurabili e monitorabili, che possono essere riassunte in quattro pilastri fondamentali: il primo riguarda l'emersione precoce e prevenzione: rompere il silenzio che circonda l'abuso, il Piano promuove campagne di sensibilizzazione e percorsi educativi volti a fornire ai minorenni e agli adulti (genitori, insegnanti, educatori) gli strumenti per riconoscere i segnali di disagio e le dinamiche manipolative, sia nel mondo fisico che in quello digitale. Il secondo pilastro riguarda la protezione e supporto alle vittime: con il potenziamento dei servizi di cura e il supporto psicologico specialistico, assicurando che il percorso di fuoriuscita dal trauma sia accompagnato da figure competenti e che il sistema giudiziario eviti la vittimizzazione secondaria.

Il terzo pilastro affronta il tema del contrasto e repressione: rafforzare la collaborazione con le forze dell'ordine per il monitoraggio della rete e il contrasto alla produzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'attenzione è rivolta alle nuove tecnologie (IA, *deepfake*, piattaforme di messaggistica criptata) che facilitano l'adescamento online (*grooming*). Il quarto pilastro riguarda le attività di monitoraggio e raccolta dati: senza una mappatura precisa del fenomeno è impossibile calibrare gli interventi. Si prevede dunque il potenziamento dei flussi informativi per monitorare non solo l'incidenza dei reati, ma anche l'efficacia delle politiche messe in atto.

Il complesso delle azioni introdotte a tutti i livelli dal Piano 2025-2027, delinea un vero

e proprio modello italiano, il cui valore è ampiamente riconosciuto in Europa e nel mondo.

La parola chiave per riassumere questo testo, come per altri fenomeni di violenza e sfruttamento, è ancora una volta "consapevolezza".

Stimolare le competenze delle famiglie, degli adulti di riferimento e degli operatori a diverso titolo coinvolti, rendendoli consapevoli delle situazioni di rischio che l'accesso non controllato alla rete può comportare per i minorenni; dotare i minorenni stessi, in accordo e con il consenso delle famiglie, della adeguata consapevolezza per riconoscere i segnali di pericolo, proteggersi e denunciarli; promuovere lo sviluppo di un'educazione digitale consapevole e responsabile: la conoscenza e la consapevolezza sono elementi indispensabili per prevenire, far emergere e gestire possibili situazioni di abuso e sfruttamento sessuale contro i minorenni, nonché per alimentare la cultura del rispetto, della prevenzione e della protezione.

Ambito nazionale

Piccinini, Valentina. (2025). I poteri di rappresentanza sostanziale del curatore speciale del minore.

Famiglia e diritto, a. 32, n. 11, p. 1065-1074.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1559059166>

L'articolo analizza la figura del curatore speciale del minore di età, soffermandosi in particolare sull'estensione e i limiti dei suoi poteri di rappresentanza sostanziale, alla luce del quadro normativo interno e delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali. Muovendo dalla funzione di garanzia che il curatore speciale è chiamato a svolgere nei procedimenti in cui sussiste un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali, l'autrice esamina la natura dell'incarico e il fondamento giuridico dei poteri attribuiti a tale soggetto. L'analisi si concentra sulla distinzione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale, evidenziando come, in assenza di una disciplina legislativa organica, la prassi applicativa e l'intervento della giurisprudenza abbiano progressivamente ampliato l'operatività del curatore speciale anche sul piano degli atti sostanziali, necessari per la tutela effettiva dell'interesse del minore di età. Vengono esaminati i principali orientamenti giurisprudenziali che riconoscono al curatore

speciale il potere di compiere atti negoziali, autorizzativi o di gestione, funzionali alla protezione dei diritti fondamentali del minore e soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria. Particolare attenzione è dedicata al bilanciamento tra esigenze di tutela, principio di legalità e rispetto del ruolo genitoriale, nonché ai rischi di una eccessiva estensione dei poteri del curatore in assenza di puntuali limiti normativi. L'autrice conclude sottolineando la necessità di un intervento legislativo chiarificatore, volto a definire in modo esplicito l'ambito dei poteri di rappresentanza sostanziale del curatore speciale, al fine di garantire certezza giuridica e una protezione realmente efficace dell'interesse superiore del minore.

